



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

OTTAVA SEZIONE CIVILE

in persona del Consigliere, dott. Massimiliano Sacchi, nei procedimenti camerali riuniti, iscritti ai nn. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] R.G.V.G. dell'anno 2021, aventi ad oggetto domanda di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001, ad istanza

DI

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi, come da procure allegate alle rispettive produzioni telematiche, dall'avv. Fabio Santalucia del Foro di Napoli, (C.F.: SNTFBA91M25F839R);

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Giustizia, (CF: 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*;

Resistente

Letti i ricorsi, vista la documentazione allegata, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

premesso che, con distinti ricorsi (rispettivamente depositati in data 19.5.2021 da [REDACTED] in data 22.5.2021 da [REDACTED] in data 22.5.2021 da [REDACTED] in data 3.6.2021 da [REDACTED]), i ricorrenti in epigrafe



indicati hanno domandato il riconoscimento dell'indennizzo *ex lege* n. 89 del 24 marzo 2001, per l'irragionevole durata del processo penale, nel quale essi hanno rivestito, dapprima, la qualità di indagati, poi, quella di imputati, di cui al n. [REDACTED] definito con sentenza n. [REDACTED] passata in giudicato in data 9.12.2020;

rilevato, preliminarmente, che, con distinto provvedimento, è stata disposta la riunione al procedimento n. [REDACTED] V.G., di più risalente iscrizione a ruolo, anche degli altri procedimenti in epigrafe indicati (recanti i numeri R.G.V.G. [REDACTED] del 2021), attesa l'evidente connessione esistente tra gli stessi, derivante dall'essere i ricorsi stati proposti da soggetti che risultavano tutti indagati e poi imputati nello stesso procedimento penale. La disposta riunione risulta, del resto, conforme alle indicazioni fornite dall'Ufficio di Coordinamento del settore civile di questa Corte, di cui al decreto n. 82/19 del Presidente Coordinatore del settore civile;

rilevato che le domande in esame siano proponibili, siccome avanzate entro il 9.6.2020, data in cui sarebbe venuto a scadere il termine di sei mesi, di cui all'art. 4 della legge n. 89/01, il cui dies a quo risaliva, nella specie, al 9.12.2020, giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto;

rilevato che, a norma dell'art. 2 della legge n. 89/01, la durata ragionevole, quando il processo si articola in unico grado, è di anni tre e che " *Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari*" ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 184, " *quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico*". In particolare, secondo la pronuncia appena richiamata " *l'autorità competente a conferire all'accusa penale la consistenza necessaria ad interferire con la sfera personale dell'indagato*



è l'autorità giudiziaria, attraverso il compimento di atti dai quali consegue la conoscenza, da parte della persona, della pendenza di un'indagine a suo carico". Non occorre, quindi, una comunicazione formale, ma è sufficiente che il soggetto abbia avuto concreta conoscenza del procedimento. Può, quindi, anche trattarsi, come accaduto nella specie, dell'adozione di un atto che, pur non rivolto direttamente nei confronti del soggetto, consenta a quest'ultimo di avere contezza dell'esistenza di un procedimento a suo carico;

rilevato che, nella specie, in relazione a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], l'inizio del procedimento debba farsi risalire al 18.7.2012, data di adozione del decreto di sequestro preventivo [REDACTED]. Con tale provvedimento, invero, venivano disposte misure cautelari a carico di società o di soggetti in vario modo collegati agli odierni istanti ([REDACTED], [REDACTED]) e deve, quindi, ragionevolmente ritenersi che gli stessi ricorrenti, avendo avuto notizia della misura cautelare, abbiano anche appreso di rivestire la qualità di indagati. Con riferimento a [REDACTED], l'inizio del processo presupposto deve farsi risalire al 12 dicembre 2012, vale a dire nel momento corrispondente alla notifica per la società [REDACTED], [REDACTED], del decreto di sequestro preventivo [REDACTED] emesso in [REDACTED];

rilevato che il richiamato giudizio abbia avuto in unico grado la durata complessiva appresso indicata: a) in relazione a [REDACTED], [REDACTED], 8 anni, 4 mesi, 21 giorni, dal 18.7.2012 al 9.12.2020, b) in relazione a [REDACTED], 8 anni, dal 12.12.2012 al 9.12.2020;

rilevato che dalla già menzionata durata debbano detrarsi i seguenti periodi: dall'8.5.2019 al 24.5.2019 (pari a 16 giorni), per l'adesione degli avvocati alla



astensione proclamata dalle camere penali; dal 6.3.2020 al 27.3.2020 (pari a 21 giorni), per emergenza sanitaria da Covid 19; dal 27.3.2020 al 29.5.2020 (pari a due mesi), rinvio d'ufficio disposto, per l'emergenza sanitaria da Covid 19, ai sensi dell'art. 83 co. 1 DL n. 18/20;

ritenuto che, in totale, debbano detrarsi, dalla durata del processo, 3 mesi e 5 giorni. Va, poi, ovviamente considerata la durata ragionevole del processo, pari, come detto, a tre anni;

ritenuto, quindi, che, la violazione in concreto verificatasi, rispetto al limite stabilito dal legislatore, vada determinata come segue: a) in relazione a [REDACTED] [REDACTED] 8 anni, 4 mesi, 21 giorni – 3 anni, 3 mesi e 5 giorni = 5 anni, 1 mese, 16 giorni (che dà luogo ad un periodo indennizzabile di 5 anni); b) in relazione a [REDACTED] 8 anni – 3 anni, 3 mesi e 5 giorni = 4 anni, 8 mesi, 25 giorni (che equivale, del pari, ad un periodo indennizzabile di 5 anni);

ritenuto che, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, occorre considerare l'esito del processo nel quale si è verificata la violazione, la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e dei Giudici durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione. Vanno altresì valutati gli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali della parte;

rilevato che nella specie: i ricorrenti non hanno adottato condotte volte ad ostacolare o rallentare in alcun modo il corso del processo; tutti i ricorrenti sono stati assolti dalle imputazioni ad essi rivolte perché il fatto non sussiste; il processo penale, che vedeva coinvolti 14 imputati, concerneva capi di imputazione di significativa rilevanza, trattandosi di reati [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

ritenuto che, in ragione delle considerazioni appena esposte, possa presumersi che l'entità del patimento sofferto dai ricorrenti sia stata particolarmente intensa e che, quindi, la misura dell'indennizzo vada quantificata in euro 800,00 per ciascun anno di irragionevole durata. Ne segue che, in favore di ciascuno dei ricorrenti, debba liquidarsi l'importo di euro 4.000,00 (così determinato: euro 800,00 x 5), oltre interessi legali dal deposito dei rispettivi ricorsi al soddisfo;

ritenuto che gli importi di cui sopra si è detto debbano ritenersi soddisfatti del pregiudizio collegato all'irragionevole durata del processo presupposto, non essendo consentito il riconoscimento di somme ulteriori, da determinarsi in via equitativa, come sollecitato dai ricorrenti;

rilevato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza della parte resistente e che debbano essere liquidate, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa sezione, confortata da recenti pronunce della S.C., a norma del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato con D.M. n. 37/18, applicando la tabella 8, relativa ai procedimenti monitori, scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, con riconoscimento del compenso nella misura media, [REDACTED] aumentata del 90%, ai sensi dell'art. 4 co. 2 per la presenza di quattro parti aventi la stessa posizione, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Santalucia, dichiaratosi antistatario. Quanto agli esborsi, deve essere riconosciuto il complessivo importo di [REDACTED], corrispondente all'ammontare del contributo unificato complessivamente versato per tutti e quattro i procedimenti dal difensore;

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, di pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di



[REDACTED] l'importo di euro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dal deposito dei rispettivi ricorsi al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in euro [REDACTED] [REDACTED] per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Santalucia, avvertendo il debitore che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento può proporre opposizione dinanzi a questa Corte di appello.

Napoli, 16/06/2021.

Il Consigliere

dott. Massimiliano Sacchi

